

TI_GERICHTE 16.1996.35 vom 9. April 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-04-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1996.35

FR: TI_GERICHTE 16.1996.35 du 9 avril 1996

IT: TI_GERICHTE 16.1996.35 del 9 aprile 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.04.1996
16.1996.35

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.96.00035 Lugano 9 aprile 1996/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 marzo 1996 presentato da _____ contro la sentenza 4 marzo 1996 del Giudice di pace del circolo di Locarno nella casusa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 27 dicembre 1995 nei confronti di _____ con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE no. _____ dell'UEF di Locarno, domanda respinta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 27 dicembre 1995 lo _____, per il tramite dell'Ufficio esazione e condoni, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da _____ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 50.-, importo corrispondente alla multa inflitta a quest'ultima con decreto di multa 14 aprile 1995 della Sezione della circolazione, regolarmente cresciuto in giudicato; che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l'istanza affermando che, come risulta dalla documentazione prodotta dall'escussa, essa non è l'autrice dell'infrazione oggetto del decreto di multa; che con il presente tempestivo gravame lo _____ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente considerato la contestazione sollevata dalla convenuta quale valida eccezione ai sensi dell'art. 81 LEF; che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni; che di fronte a un valido titolo esecutivo, quale il decreto di multa sul quale l'istante fonda la propria pretesa, il rigetto dell'opposizione può essere negato solo se l'escusso prova con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, che è stato prorogato il termine di pagamento o che il debito è prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF); che la contestazione della convenuta circa l'identità dell'autore dell'infrazione non rientra tra quelle atte ad impedire il rigetto dell'opposizione, simile eccezione andava infatti proposta dinnanzi all'autorità amministrativa, come la convenuta peraltro aveva già fatto per altre decisioni di multa che nulla hanno a che vedere con quella oggetto della presente procedura esecutiva; che, sulla base di questa stessa documentazione, il giudice di pace non avrebbe potuto accogliere l'eccezione proposta, se appena avesse confrontato i dati di riferimento della decisione in esame con quelli della decisione di revisione, prodotta

come doc. 2; che, malgrado l'esito positivo che merita il ricorso relativamente all'applicazione dell'art. 80 LEF, la Camera deve non solo annullare la sentenza impugnata, ma altresì ritornare l'incarto al giudice di pace affinché proceda al contraddittorio, redigendo un verbale sottoscritto dalle parti; che questa esigenza procedurale (art. 298 cpv. 1 CPC) è la sola in grado di attestare l'avvenuto rispetto del contraddittorio, del quale -nel caso concreto- si ha notizia soltanto dalle premesse alla decisione, ciò che evidentemente non basta ai fini della sentenza in relazione all'art. 142 cpv. 1 litt. b CPC; che non si presentasse una o entrambe le parti all'udienza, il giudice dovrebbe almeno poter provare loro regolare citazione a comparire; che, a dipendenza dell'esito del ricorso, non vengono prelevate né spese, né tassa di giustizia e nemmeno vengono assegnate ripetibili; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 5 marzo 1996 dello _____ è accolto. Di conseguenza la sentenza 4 marzo 1996 del Giudice di pace del circolo di Locarno è annullata. 2. L'incarto è ritornato al giudice di pace di Locarno, perché proceda come ai considerandi. 3. Non si prelevano tasse né spese. Ripetibili compensate. 4. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.